



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 012 - 22 Gennaio 2021**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

### ➤ FSBA E AZIENDE ARTIGIANE: RECUPERO DELL'EVENTUALE CONTRIBUZIONE NON VERSATA POSTICIPATA AL GENNAIO 2022

In merito alle ditte e alle società artigiane che non hanno versato regolarmente la contribuzione al fondo FSBA si riconferma nuovamente, come già anticipato ad inizio emergenza ed in base a conferme dello stesso fondo, la possibilità di accedere ugualmente allo specifico ammortizzatore sociale COVID-19.

L'eventuale contribuzione dovuta e concretamente non versata riguardante il triennio precedente, attraverso la delibera dell'8 Aprile 2020, si sarebbe dovuta versare, a rate nell'arco di un triennio e senza penali o interessi, a cominciare da inizio 2021.

Si segnala ora che, con comunicato del 15 Gennaio 2021, il fondo FSBA, alla luce del periodo emergenziale ancora perdurante, ha deciso di posticipare eccezionalmente il termine al 1° Gennaio 2022.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo del comunicato stampa:

- [Comunicato stampa FSBA 15 Gennaio 2021](#)

➤ **DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 2021, N. 3: MISURE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI**

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 Gennaio 2021, il Decreto-Legge n. 3 del 15 Gennaio 2021 con le misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. Il decreto è vigente dal 15 Gennaio 2021.

Il testo prevede l'ulteriore differimento, dal 31 Dicembre 2020 al 31 Gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall'articolo 157 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio").

Inoltre, si fissa al 31 Gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 Dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° Gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 Febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima "zona rossa", 8 Marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 Gennaio 2021.

Si differisce, dal 31 Dicembre 2020 al 31 Gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della

riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all'imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 Febbraio al 16 Marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 Marzo 2021 al 30 Aprile 2021.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo del decreto-legge:

- [Decreto-Legge 15 Gennaio 2021, n. 3](#)

### ➤ **MASSIMALI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E NASPI PER L'ANNO 2021**

L'INPS ha emanato la circolare n. 7 del 21 Gennaio 2021, con la quale riporta la misura, in vigore dal 1° Gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° Gennaio 2021, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Si ricorda che gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della Legge 28 Febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84% (aliquota dei lavoratori apprendisti).

#### **Trattamenti di integrazione salariale**

- Retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 = 998,18 lordi, 939,89 netti;
- Retribuzione superiore a 2.159,48 = 1.199,72 lordi, 1.129,66 netti.

#### **Indennità di disoccupazione NASPI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 4 Marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpl è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 Maggio 2015, ad euro 1.227,55 per il 2021.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, euro 1.335,40.

**Indennità di disoccupazione DIS-COLL**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del Decreto Legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 Aprile 2015, ad euro 1.227,55 per il 2021.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, euro 1.335,40.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo della circolare INPS:

- [Circolare INPS n. 7 del 21 Gennaio 2021](#)

➤ **WEBINAR “LEGGE DI BILANCIO 2021, LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO”: ONLINE LA REGISTRAZIONE VIDEO**

Si avvisa che attraverso il seguente [link](#) è possibile rivedere la registrazione del webinar riguardante le novità in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 Dicembre 2020, n. 178).

Si ricorda che durante l'evento, tenuto dal Dott. Marco Frisoni, sono state illustrate in particolare le novità riguardanti le agevolazioni per le nuove assunzioni e trasformazioni, la gestione degli ammortizzatori sociali e del divieto di licenziamento.

➤ **WEBINAR “E-COMMERCE”: ONLINE LA REGISTRAZIONE VIDEO**

Si avvisa che attraverso il seguente [link](#) è possibile rivedere la registrazione del webinar riguardante la gestione dei servizi di e-commerce organizzato dalla società del gruppo Ati Comunicazione, tenutosi mercoledì 20 Gennaio 2021.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie